



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI**  
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario

Roma, 24 FEB. 2006

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per i Rapporti con il  
Parlamento  
Via del Corso, n. 184  
00186 ROMA

e, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro  
Piazza di Porta Pia, 1 - ROMA

prot. n. 1544/div1  
All.: Vari.

**OGGETTO:** Fondo a Gestione bilaterale ex art. 59, co. 6, legge 449/1997. Verifica risultati raggiunti. Relazione.

In via preliminare rispetto ad una ricognizione delle attività eseguite e dei risultati conseguiti dal Comitato Amministratore del Fondo in oggetto, come evidenziato con la relazione prodotta dal Comitato stesso e qui unita con tutti gli atti ad essa allegati, si ritiene opportuno definire il ruolo assegnato al Fondo di Gestione ex art. 59, co. 6, l. 449/1997, nel quadro di un assetto legislativo in evoluzione e con le problematiche che la norma anzidetta sembra sollevare.

#### Considerazioni generali e sistematiche

L'art. 59 l. n. 449/1997, ha demandato alla contrattazione collettiva l'istituzione di un Fondo (a gestione bilaterale) con il fine di assorbire le eccedenze di personale conseguenti al processo di riorganizzazione e di risanamento attivati in seno alle (ex) Ferrovie dello Stato S.p.A.

Si tratta di una norma che non ha carattere di specialità, talché è rimasto immutato l'intero regime disciplinare regolante il "licenziamento collettivo" previgente l'introduzione della prefata disposizione legislativa.

Sicché il tessuto normativo, considerato nella sua interezza, di cui alla l. 23 luglio 1991 n. 223 è rimasto del tutto inattaccato dalla previsione legislativa successiva (l. 449/1997, art. 59, co. 6) che non ne ha disposto né l'abrogazione e neppure la sostituzione.

Tale aspetto evidenzia apprezzabili livelli di criticità della norma del 1997, anche solo per l'esistenza di un metodo legale inderogabile per l'individuazione delle eccedenze in materia di personale (previsto ex art. 4, co. 5, l. n. 223/1991).

Tale metodo prevede un esame congiunto tra le parti (aziendale e sindacale), allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

Solo qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

Rispetto al predetto metodo, sembra porsi in posizione di contrasto la previsione del citato art. 59, co. 6, l. n. 449/1997, secondo cui le predette eccedenze possono essere individuate "anche" in base al criterio dell'anzianità contributiva.

Tale criterio di ordine meramente soggettivo, sembra piuttosto utile alla individuazione dei lavoratori da destinare al licenziamento, anziché costituire criterio idoneo a definire le emergenze eccedentarie in materia di personale nell'ambito dell'azienda ferroviaria.

L'indirizzo legislativo emerso più recentemente in materia, infine, sembra essere cambiato. Così è la norma di cui all'art. 1, co. 12, l. 243/2004 a prevedere l'istituto del pensionamento posticipato (norma, questa, da leggere anche in combinato con il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 6 ottobre 2004, in G.U. 6/10/2004, n. 235).

Ai sensi della predetta disposizione legislativa (art. 1, co. 12, l. 243/2004), infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della l. 449/1997, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.

L'esercizio della facoltà anzidetta fa cessare ogni obbligo del datore di lavoro in materia di contribuzione in favore delle forme assicurative sopra citate, mentre la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Verifica dei risultati conseguenti all'attività svolta dal Fondo a Gestione bilaterale ex art. 59, co. 6, l. 449/1997 per l'anno 2004.


Si rimanda alla Relazione del 19/04/2005 del Comitato Amministratore del Fondo a Gestione bilaterale c/o Ferrovie dello Stato S.p.A., trasmessa a questo Ministero – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale del Trasporto Ferroviario.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. ing. Alberto Chiovelli)



VARIE/FS

Comitato Amministratore  
Fondo bilaterale istituito ex  
legge 27 dicembre 1997 n. 449  
c/o Ferrovie dello Stato S.p.A  
P.za Della Croce Rossa n. 1  
00161 ROMA




28/4  
Dott. Diere  
D.I.U. 3  
R

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i  
Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario  
R O M A

Roma, li 19 aprile 2005

Oggetto: Relazione sull'attuazione delle disposizioni dell'Art.59, comma 6 della L.27.12.1997, n.449 e sull'attività svolta dal "Fondo a gestione bilaterale" di cui alle disposizioni stesse.  
Allegati: n. 5



In relazione alle disposizioni dell'Art.59, comma 6 della L.27.12.1997, n.449, si forniscono le seguenti delucidazioni sulle iniziative adottate nel corso dell'anno 2004 e sino a tutt'oggi per realizzare la gestione ed il contenimento delle eccedenze di personale, indicando contestualmente le previsioni e le condizioni necessarie alla gestione del personale in esubero per gli anni successivi.

Si ritiene inoltre preliminarmente opportuno evidenziare, al fine di poter offrire una complessiva visione di quadro, che in linea con le disposizioni contenute nel CCNL delle Attività Ferroviarie e nel Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di Confluenza al citato CCNL, entrambi sottoscritti il 16 aprile 2003, le cui disposizioni hanno trovato piena applicazione a partire dal 1 agosto 2003, le parti hanno avviato una verifica delle attuali intese contrattuali che regolamentano l'attività del Fondo.

Tale riferimento risulta indispensabile per inquadrare la fase di transizione che il Fondo in oggetto sta attraversando e a cui le parti stanno cercando di dare risposta sul piano negoziale.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Infatti i citati accordi collettivi prevedono a livello di settore (art. 12 del citato CCNL - all.1) la vigenza delle intese già definite a livello aziendale.


In tal senso il Contratto Aziendale di Gruppo FS ha infatti corrispondentemente impegnato le parti sociali ad assumere le "specifiche soluzioni atte ad adeguare ed armonizzare la disciplina del citato fondo alle vigenti disposizioni normative a contrattuali di riferimento" (art. 9 Contratto Aziendale di Gruppo FS - all.2).

Anche a seguito di sollecitazioni avanzate dal Comitato amministratore del Fondo, e sulla base di una articolata analisi della disciplina in materia e delle criticità gestionali evidenziate negli scorsi anni, in particolare in relazione alle modalità di accesso alle prestazioni del Fondo ed alla determinazione delle stesse, è stato avviato lo scorso 2 aprile 2004 un confronto tra le Parti al fine di individuare le soluzioni più idonee a consentire una piena agibilità delle prestazioni erogabili dal Fondo, potendo così rispondere efficacemente alle sollecitazioni che potrebbero determinarsi per effetto dell'evoluzione del settore con ricadute sul piano occupazionale.

Il Fondo ha trovato infatti la propria originaria regolamentazione in un contesto in cui l'accompagnamento a pensione si coniugava con gli specifici provvedimenti legislativi atti ad agevolare il processo di ristrutturazione di Ferrovie dello Stato (c.d. finestre Dini previste dal citato art.59 l. n. 449/97); oggi, pur non essendo venuta meno l'esigenza di poter contare su efficaci strumenti che consentano alle parti sociali di governare eventuali situazioni di tensione occupazionale, gli stessi devono però essere adeguati, sia sul piano delle prestazioni offerte che su quello procedurale e relazionale, al quadro normativo-contrattuale di riferimento.

Ciò, soprattutto, in quanto le azioni di riduzione delle eccedenze di personale sono state concepite in coerenza con il fine di realizzare e favorire, l'uscita dal processo produttivo dei lavoratori in esubero, principio non disgiunto all'esigenza che i medesimi lavoratori conseguissero i requisiti per accedere alla pensione di anzianità, al fine di ridurre i costi sociali connessi all'attuazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Non può peraltro nascondersi che le novità introdotte con la riforma del sistema previdenziale per effetto dell'approvazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004, in particolare in materia di accesso al trattamento di pensione di anzianità, abbiano reso più complessa l'individuazione di



soluzioni in grado di coniugare da un lato la sostenibilità economica e dall'altro la gestione "morbida" dell'uscita dal processo produttivo delle risorse individuate in esubero.

In tal senso, de iure condendo, l'individuazione di specifiche misure legislative che a fronte dell'accesso alle prestazioni straordinarie erogabili dal Fondo (accompagnamento a pensione), garantiscano ai lavoratori individuati in esubero l'accesso alla pensione di anzianità alle condizioni vigenti al momento dell'intervento del Fondo, influirebbe positivamente sulla dialettica negoziale e sulla possibile individuazione di soluzioni atte ad adeguare la regolamentazione del Fondo.

Resta inoltre confermata l'intesa definita a margine della stipula del vigente CCNL, ratificata e assunta dal Comitato amministratore nella seduta del 24 giugno 2003, con cui, avendo verificato che la disponibilità di risorse maturate al 31 dicembre 2002 avrebbe consentito la riduzione dei versamenti senza incidere sulle finalità del Fondo, è stato convenuto di ridurre per tutta la vigenza del CCNL (ovvero sino al 31 dicembre 2006) il contributo a carico delle aziende e dei lavoratori, previsto dall'art.6 dell'Accordo di Costituzione del 21 maggio 1998, nella misura dei 2/3 (si allega copia del verbale d'intesa del 16 aprile 2003 e del Verbale della seduta del Comitato amministratore del Fondo del 24 giugno 2003 - all.3 -4).

La disponibilità di risorse è infatti evidente se si considera che il saldo di bilancio del Fondo a Gestione Bilaterale al 31/12/2004 (allegato 5), approvato il 19 aprile 2005 dal Comitato Amministratore, ammonta complessivamente a Euro 107.561.034,00, composto da Euro 95.609.322,00 in conto capitale e Euro 11.951.712,00 in conto interessi.

Al riguardo si precisa che anche a seguito del processo di societizzazione del Gruppo FS, alla data del 31/12/2004, le società interessate alla contribuzione sono: Ferrovie dello Stato S.p.A., Trenitalia S.p.A., Italferr S.p.A., Ferservizi S.p.A., Metronapoli S.p.A., Ferrovie Real Estate S.p.A. e R.F.I.S.p.A..



Va inoltre considerato che alle riserve accantonate dal Fondo, destinate a finanziare le prestazioni ordinarie (per tali intendendosi le misure a sostegno del reddito dei lavoratori ovvero il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale atte a ricollocare risorse umane altrimenti destinate a risultare inadeguate rispetto all'evoluzione delle esigenze produttive), devono essere aggiunte le risorse che affluirebbero al fondo a finanziare gli interventi straordinari (accompagnamento a pensione di soggetti individuati in esubero a valle delle previste procedure negoziali) nelle fattispecie di loro attivazione, ma che, come già sopra affermato, al fine di poter

AA/2005  
L'altro  
Dh no:  
/u  
em  
Am  
H

essere pienamente ed efficacemente impiegate per le finalità di cui agli artt. 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n.662, e art.59, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.449, richiedono la definizione di una disciplina negoziale che adegui la regolamentazione del Fondo all'evoluzione del quadro previdenziale e normativo-contrattuale.

L'esito del percorso negoziale in corso, finalizzato ad individuare i necessari adeguamenti dell'attuale regolamentazione del Fondo, dovrà essere necessariamente sottoposto a Codesto spettabile Ministero per il suo successivo recepimento nelle forme previste dalla disciplina quadro.

Sarà cura anche di questo Comitato fornire all'organo Vigilante una puntuale informazione sull'evoluzione e l'esito del confronto, nonché e sui riflessi che lo stesso potrà produrre sull'operatività ed efficacia del Fondo medesimo.



## **Allegato 1**

PAGINA BIANCA




... ALL. 1

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE**


Addì 16 aprile 2003 in Roma

tra


- AGENS e la Delegazione delle Imprese esercenti Attività ferroviarie,  
con l'assistenza di CONFINDUSTRIA



- FILI/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI/UIL e lo SMA,  
con l'assistenza delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL



- UGL Ferrovie, con l'assistenza della Confederazione Sindacale UGL








è stato sottoscritto il presente Accordo per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

**ART. 12 - RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

Le parti, al fine di consentire alle aziende del settore di poter disporre di adeguati strumenti per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte, entro sei mesi dalla data di istituzione e comunque non oltre nove mesi dalla data di stipula del presente CCNL, nell'ambito di quanto previsto al comma 28 dell'art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662, per la definizione di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito.

In tale ambito saranno individuate le procedure sindacali da attivare per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione e per l'attivazione degli strumenti di sostegno alle politiche attive del lavoro ed al reddito.

Restano in vigore gli accordi aziendali in materia.



## **Allegato 2**

PAGINA BIANCA

ALL 2

**CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS**

e

**ACCORDO DI CONFLUENZA  
AL CCNL DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE**

Addi 16 aprile 2003

Tra

il Gruppo FS, costituito dalle Società FS S.p.A., Trenitalia S.p.A., REI S.p.A., Italferr S.p.A. e Metropolis S.p.A.

FILT/CGIL

FIT/CISL

ULTRASPORTI/UIL

SMA

UGL Ferrovie

è stato sottoscritto il presente accordo per la definizione del Contratto Aziendale di Gruppo FS e dell'Accordo di confluenza al CCNL delle Attività ferroviarie.

**ART. 9 - FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO**

Le parti, coerentemente a quanto definito con verbale di accordo del 19.11.2001 ed al fine di realizzare la piena operatività degli interventi posti a carico del "Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo F.S." di cui alla legge 449/97, convengono di pervenire alla individuazione, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, di specifiche soluzioni atte ad adeguare ed armonizzare la disciplina del citato Fondo alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

